

COMUNE DI POGNO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 del 15/12/2023

Oggetto: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2024.

L'anno duemilaventitre il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinariain Prima convocazione in seduta pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PARACCHINI	MARIA	Presente	PAONESSA FABIO	Presente
ELIANA				
BUCCI MAURO		Presente	PRINCIPALE ANTONIO	Presente
BUONO ANTONIO S	SAMUELE	Presente	PIRALLA ALICE	Giust.
DE RUOSI FRANCE	SCO	Presente	DE MARCO ROSARIA	Giust.
FARINELLO SEREN	NA	Presente	RIGOLI ANDREA	Giust.
PAFFONI MARCO		Presente		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor PARACCHINI MARIA ELIANA in qualità di SINDACO assistito dal IL SEGRETARIO COMUNALE Signor NAPOLITANO D.SSA ANNA LAURA.

OGGETTO: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2024.

PARERE: in ordine alla **Regolarità contabile** Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. Data:

Il Responsabile del servizio F.to: **CACCIAMI D.ssa ENRICA**

PARERE: in ordine alla **Regolarità tecnica** Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. Data:

Il Responsabile del servizio F.to : **CACCIAMI D.SSA ENRICA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

- «748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/I, A/8 e A/9 nonché' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. "*Decreto Agosto*" che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Visto il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 8	zero	n. 8	n. 8	zero

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2024, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU):

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, C2/C6/C7 così come definite dall'art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6,00 per mille, detrazione € 200,00
Aliquota agevolata in caso di comodato gratuito di immobili a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione	8,00 per mille
Aliquota per gli altri fabbricati	10,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,60 per mille, di cui 7,6 per mille quota riservata allo Stato
Aliquota per le aree edificabili	10,60 per mille
Esenzione per terreni agricoli	ESENTI

2) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2024.

Successivamente, Su proposta del Sindaco Presidente, Stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 8	zero	n. 8	n. 8	zero

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267267, onde dar corso celermente ai relativi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto Il Presidente F.to: PARACCHINI MARIA ELIANA

Il Segretario Comunale F.to: NAPOLITANO D.SSA ANNA LAURA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/01/2024, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.			
DICHIARAZIO	ONE DI ESECUTIVITA'		
La presente deliberazione è divenuta esecutiva	a:		

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs n. 267/ 2000)

 $\,\Box\,\,$ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/ 2000)

Il Segretario Comunale NAPOLITANO D.SSA ANNA LAURA

E copia conforme all'originale, ir	i carta semplice, per uso amministrativo.
lì,	Il Segretario Comunale
	NAPOLITANO D.SSA ANNA LAURA